

SICUREZZA PUBBLICA – MANIFESTAZIONI SPORTIVE – POSSESSO DI OGGETTI CONTUNDENTI O COMUNQUE ATTI AD OFFENDERE - INDIVIDUAZIONE.

In tema di possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che il delitto di cui all'art. 6 ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche dal possesso di oggetti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l'offesa alla persona, che risulti ingiustificato in relazione alla naturale destinazione degli oggetti stessi (principio affermato con riferimento ad un estintore che il ricorrente deteneva nel bagagliaio della propria auto, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria).

Cass., Sez. III, Pres. Fiale, Rel. Ramacci, sentenza n. 3945, 17 dicembre 2014 Up., dep. 28 gennaio 2015, P.M. D'Ambrosio (concl. diff.)